

**PROGETTO DI SVILUPPO CAMPO VEGA B
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO – CANALE DI SICILIA
COMPLESSO PRODUTTIVO PIATTAFORME VEGA A E VEGA B**

**DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE**

**ALLEGATO A.11
COPIA DEGLI ATTI DI PROPRIETÀ O DEI CONTRATTI DI AFFITTO O ALTRI
DOCUMENTI COMPROVANTI LA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA NEL SITO**



15 FEB. 1988

80133 - NAPOLI
Via Medina, 40 - Tel. 310049

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato

UFFICIO NAZIONALE MINERARIO IDROCARBURI
SEZIONE DI NAPOLI

Alla Società SELM S.p.A.
Via Resellini, 15
MILANO

Prot. N.º 1040 Allegati

Risposta al Foglio N.º
del

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio definitiva del complesso "VEGA" nell'area della concessione di coltivazione di idrocarburi "C.C 6.IS" ricadente nel Canale di Sicilia.
Codice fiscale Società SELM: 03594220158.

SELM SPA SIRACUSA
24.FEB.1988
PROT. N.º 129

Alla Società SELM S.p.A.
Distretto Operativo Idrocarburi
Viale Teraoati n. 102
SIRACUSA

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI
SIRACUSA

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale Miniere
U.N.M.I.
ROMA

Con riferimento all'istanza in data 12.2.1988 con la quale cedesta Società ha chiesto l'autorizzazione definitiva all'esercizio degli impianti del complesso VEGA (piattaforma fissa di produzione "VEGA A", sea-lines, boa di ormeggio e serbatoio galleggiante "VEGA OIL") necessari per la coltivazione del giacimento denominato convenzionalmente "VEGA" nell'area della concessione di coltivazione di idrocarburi "C.C 6.IS" nel Canale di Sicilia;

LO SCRIVENTE

VISTO il R.D. del 10.5.1943, n. 482 che fissa i compiti del servizio minerario;

VISTA la Legge 21.7.1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana;

VISTO il D.M. 29.9.1967 di approvazione del Disciplinare Tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare;

VISTO il D.P.R. 9.4.1959, n. 128;

VISTO il D.P.R. 24.5.1979, n. 886;

VISTO il D.I. 17.2.1984 con il quale è stata accordata alle Società SELM (r. u.), AGIP, CANADA NORTHWEST ITALIANA e PETROMARINE ITALIA la concessione di coltivazione di idrocarburi "C.C 6.IS" per la durata di anni trenta e quindi con scadenza il 28.12.2012;

VISTA la nota di questa Sezione in data 6.10.1986 n. 6622 con la quale veniva

espresso il Nulla Osta, per la parte di competenza, all'inizio dei lavori per l'installazione degli impianti relativi al "Progetto per la coltivazione del Campo Vega" comprendente la piattaforma fissa "Vega A" ed il serbatoio galleggiante "Vega Oil", quest'ultime collegate mediante sea-line alla piattaforma "VEGA A" e stabilmente al fondo marino mediante boe di ormeggio;

- PRESA VISIONE della dichiarazione in data 18.8.1987 con la quale la Società SELM, nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, nella sua qualità di Direttore per la realizzazione del "Progetto Vega", ha affermato che le opere relative alla piattaforma fissa "VEGA A", scalines e serbatoio galleggiante "VEGA OIL" sono conformi al progetto depositato presso la Sezione U.N.M.I. e il Ministero della Marina Mercantile e sono state eseguite in adempimento e per gli scopi contemplati dagli artt. 75 e successivi del D.P.R. 24.5.1979, n. 886;
- VISTI gli ordini di servizio per l'idrogeno selerato e le miscele esplosive redatti in conformità degli artt. 50 e 51 del D.P.R. n. 886/1979;
- VISTI gli ordini di servizio relativi all'antincendio con annesso ruolo di emergenza per la piattaforma "VEGA A" ed il serbatoio galleggiante "VEGA OIL" approvati dalle Commissioni di cui agli artt. 40 e 41 del D.P.R. n. 886/1979;
- VISTE le note del 15.6.1987 e 30.11.1987 con le quali la Società SELM ha trasmesso la documentazione relativa alla continuità elettrica degli impianti di piattaforma e del serbatoio galleggiante "VEGA OIL";
- VISTA la denuncia di esercizio del 25.5.1987 e successive modifiche con la quale vengono nominati Direttori responsabili dei lavori di coltivazione del giacimento "VEGA" i Signori Bellasio Claudio e Paris Bruno, entrambi della Società SELM, che si alterneranno in turnazione sugli impianti del complesso Vega;
- VISTI l'analisi dei rischi ed il rapporto delle operazioni simultanee trasmessi dalla Società SELM nella sua stesura definitiva;
- VISTA la nota n. 5228 del 19.8.1987 con la quale è stato accordato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del D.P.R. n. 886/1979, l'esercizio provvisorio per giorni 90 al fine di utilizzare al più prese possibili ogni risorsa energetica nazionale;
- VISTA la nota n. 7111 del 16/11/1987, con la quale, per esigenze tecniche, veniva prerogata l'esercizio provvisorio fino al 14.2.1988 alle medesime condizioni imposte con la nota n. 5228 già citata;
- VISTI i verbali di collaudo e verifica di funzionamento degli apparecchi di sollevamento installati sulla piattaforma "VEGA A";
- TENUTO CONTO che il complesso "VEGA" è stato sottoposto, con esito positivo, alle visite previste dagli artt. 40 e 41 del D.P.R. n. 886/1979;
- CONSTATATO che la Società SELM ha ottemperato a quanto disposte da questa Sezione Idrocarburi con le note nn. 4191 e 4784 rispettivamente del 30/6/1987 e del 22/7/1987 quest'ultima relativa al disposto dell'art. 30 del D.P.R. n. 886/1979 ad eccezione per ciò che riguarda il punto 10 della nota n. 4784 già citata, in quanto è incorsa da parte della Società SELM la rielaborazione del progetto relative agli scarichi dei gas combusti dei tubogeneratori della piattaforma "VEGA A", con impegno della Società di presentare, in tempi brevi, il nuovo progetto;

VISTI gli atti d'Ufficio;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 24.5.1979, n. 886 l'esercizio definitivo degli impianti del complesso "VEGA" (piattaforma fissa VEGA A, sealines, boa d'ermeggie e serbatoio galleggiante "Vega Oil").

La Società SELM dovrà, nel termine di 60 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, presentare alla Sezione Idrocarburi di Napoli il nuovo progetto relativo agli scarichi dei gas combusti dei tubogeneratori funzionanti sulla piattaforma "VEGA A" e predisporre per l'inizio dei lavori di modifica, in tempi brevi e comunque non oltre 120 giorni dalla data di presentazione del nuovo progetto.

Tutte le attrezzature necessarie per la coltivazione del giacimento "VEGA" costituiscono "pertinenze minerarie ai sensi della vigente normativa.

La mancata osservanza delle norme di Polizia Mineraria di cui ai DD. PP.RR. n. 128/1959 e n. 886/1979 comporta l'applicazione delle sanzioni indicate ai titoli XVIII e VII delle leggi di sicurezza mineraria già citate oltre ovviamente quelle previste da altre normative delle State italiane in quanto applicabili.



L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Elvezio Messina)

LE/



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Divisione IV – Sezione U.N.M.I.G. di Napoli – Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Meridionale e relativi impianti in mare

PROT.	<u>5048</u>
DATA	<u>11 DIC. 2009</u>

Alla S.p.A. EDISON
Via Foro Buonaparte, 31
20121 MILANO

Alla S.p.A. EDISON
Unità operativa
Viale Teracati, 102
96100 SIRACUSA

Alla Capitaneria di Porto
97016 POZZALLO (RG)

per conoscenza:

AI MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
D.G.R.M.E.
Divisione I – Direzione UNMIG
00187 ROMA

Req. N° 164
13
OP

Oggetto: Concessione di coltivazione "C.C6.EO" – Autorizzazione all'esercizio degli impianti offshore di superficie connessi all'unità galleggiante "FSO LEONIS" per la ripresa della produzione dai pozzi del campo "VEGA"

In esito all'istanza datata 27.11.2009, prot.n°216. afferente a quanto indicato in oggetto, acquisita agli atti in data 02.07.2009, prot.n. 4921 unitamente alla documentazione di corredo, trasmessa ad integrazione di altro incartamento prodotto con nota datata 27.11.2009, prot.n.55 ed acquisita agli atti in data 30.11.2009, prot.n.4912,

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 29.07.1927, n.1443, sulla ricerca e coltivazione mineraria;

VISTO l'art.2 del R.D. 10.05.1943, n°482 che fissa i compiti del Servizio Minerario;

VISTO il R.D. 29.07.1927, n°1443 sulla ricerca e coltivazione mineraria;



- VISTE** le leggi 11 gennaio 1957, n.6 e 21 luglio 1967, n.613, concernenti la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, e loro successive modificazioni ed integrazioni apportate con la legge 09.01.1991, n. 9 e con il D.Lgs. 25.11.1996, n°.625;
- VISTO** il D.M. 06.08.1991 con il quale è stato approvato il D.T. per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e, in particolare, il disposto ex art.72 di esso disciplinare tipo;
- VISTI** i DD.P.R. 09.04.1959 n. 128 e 24.05.1979 n. 886, relativi a norme di Polizia mineraria, nonché il D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione;
- VISTO** il D.I. 17.12.1984 di conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata convenzionalmente "C.C6.EO";
- VISTA** la ministeriale n.106345 del 24.09.2009, acquisita agli atti in data 02.10.2009, prot. n. 3907 dalla quale risulta che le altre Amministrazioni del Stato interessate hanno concesso il proprio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione a connettere l'unità galleggiante "F.S.O. LEONIS" alla boa del campo "Vega" ai fini della ripresa dell'attività estrattiva nell'ambito della concessione di coltivazione per idrocarburi denominata "C.C6:EO";
- VISTO** il provvedimento di quest'Ufficio n°.4023 del 08.10.2009, Reg.N°.134/B/09, con cui veniva autorizzato, per la parte di esclusiva competenza, l'inizio dei lavori occorrenti alla connessione della unità galleggiante "F.S.O. LEONIS" alla boa S.P.M. e di tutte le attività preordinate comunque connesse alla ripresa dell'attività di coltivazione dei pozzi del campo "VEGA";
- TENUTO CONTO** che, in osservanza al disposto di cui al comma 3 dell'art.93 del D.Lgs. 25.11.1996, n°.624, il serbatoio galleggiante "F.S.O. LEONIS", attrezzato per ricevere la produzione dei pozzi del campo "Vega", è stato sottoposto con esito positivo agli accertamenti di verifica di cui all'art.40 del D.P.R. N°.886/1979;
- ACQUISITO** il Dis.n.1494, riguardante l'elaborato grafico aggiornato del piano delle sfuggite, che raffigura l'esistenza di una nuova porta nel disimpegno d'accesso alle scale per la sala macchine, installata autonomamente dalla S.p.A. EDISON con un interblocco elettrico posto tra la suddetta porta e quella esistente, al fine di creare una zona filtro con il corridoio del modulo alloggi del ponte di coperta;
- RITENUTO** che tale modifica, anticipata dalla stessa S.p.A. EDISON con nota prot.n.209 del 10.11.2009, è da intendersi, per quanto di stretta competenza mineraria, accoglibile ai fini della sicurezza perchè indirizzata ad isolare ulteriormente il modulo alloggi dalla sala macchine dell'unità galleggiante de qua;



RITENUTO di poter accogliere, attese le dichiarazioni rese e le argomentazioni trattate nella relazione tecnica del 23.11.2009, a firma dell'Ing. Antonino Russo e prodotta a corredo dell'istanza che si riscontra, la richiesta di rimozione della prescrizione di cui al punto 1) del provvedimento di quest'Ufficio del 28.10.2009, prot.n.4377 afferente alla chiusura con piastra saldata della porta che si trova al piede delle scale del modulo alloggi, a livello 5 del ponte di coperta;

VISTI gli atti d'Ufficio, anche in relazione alla documentazione prodotta con la citata nota del 27.11.2009, prot.n.55,

AUTORIZZA

per quanto di stretta competenza mineraria, ai sensi e per gli effetti del 4° e 6° comma dell'art.93 del D.Lgs.25.11.1996, n°.624, accogliendo, altresì, la richiesta di rimozione della prescrizione quale indicata nelle premesse, la ripresa dell'attività estrattiva nell'ambito della concessione di coltivazione denominata "C.C6.EO" e quindi della produzione di idrocarburi dai pozzi ubicati nell'ambito della stessa concessione, nonché, per l'effetto, l'esercizio sia degli impianti di superficie che di quelli di produzione in senso lato comunque connessi all' unità galleggiante "F.S.O. LEONIS", posizionata nel canale di Sicilia, a circa 23 Km dalla costa siciliana, nell'ambito della citata concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "C.C6.EO." nel punto di coordinate geografiche:

Lat. 36° 33' 31" N; Long. 14° 38' 15" E Grw

Codesta Società e la Direzione dei lavori, ognuna per quanto di competenza, dovranno:

- 1) adottare tutti gli accorgimenti e le cautele che la tecnica e l'arte suggeriscono al fine di garantire, durante l'attività di coltivazione, la sicurezza dei lavori e la salvaguardia ambientale da ogni forma di inquinamento;
- 2) osservare costantemente tutto il disposto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 624/96, D.Lgs. n. 81/2008 e norme collegate nonché quelle vigenti in materia di protezione delle maestranze contro i rischi di esposizione al rumore di cui al D. Lgs. n. 195/2006, in quanto applicabili, così come modificato dal citato Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 3) comunicare tempestivamente la data di inizio della messa in produzione del campo Vega;
- 4) annotare nell'apposito registro di produzione vidimato da quest'Ufficio i quantitativi di idrocarburi giornalmente estratti e le spedizioni effettuate;



- 5) sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale di bordo con le modalità di cui al disposto ex art.15 del D.Lgs.N°.624/1996 ed art.18 del D.lgs. 81/08, dandone formale assicurazione di avvenuto adempimento;
- 6) produrre, a termini e modalità di cui al D.Lgs.N°.624/1996, specifica denuncia di esercizio per le operazioni relative alla produzione del serbatoio galleggiante "F.S.O. Leonis", corredata del relativo DSS-C;
- 7) effettuare monitoraggio con frequenza adeguata al sistema d'ormeggio per la valutazioni delle specifiche azioni ai fini delle analisi a fatica di Tanker Beam, Yoke e boa S.P.M.;
- 8) produrre elaborato grafico riportante il circuito di terra degli impianti, dei macchinari e degli apparecchi elettrici allestiti a bordo della "F.S.O. Leonis", le cui misure di continuità sono riportate in allegato alla relazione tecnica descrittiva N°.LNS-001-SP-TCD – Rev.3 del 23.11.2009 trasmessa in sostituzione di tutte le revisioni precedenti depositate;
- 9) riprodurre le rappresentazioni grafiche dell'unità modificate nelle parti interessate all'installazione della doppia porta nel disimpegno d'accesso alle scale per la sala macchine, così come rappresentato nell'elaborato grafico aggiornato del piano delle sfuggite e del rilevatore di fumo all'interno del locale destinato a cambusa, in modo di rappresentare dette intervenute modifiche in ogni elaborato grafico prodotto;
- 10) esercire la produzione dei pozzi nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano per una razionale coltivazione del giacimento;
- 11) trasmettere copia dei successivi rinnovi del certificato di classe relativo all'unità "F.S.O. Leonis", rilasciato dal R.I.N.A di Augusta in data 24.10.2009, la cui scadenza è fissata allo stato al febbraio 2010.

Resta, in ogni caso, fatto salvo l'obbligo da parte di codesta Società di munirsi di ogni altra autorizzazione rilasciata dalle Autorità comunque interessate dall'esercizio del complesso "Vega".

Ai fini della salvaguardia dell'ambiente, dovranno essere osservate le vigenti disposizioni di legge e quelle che saranno emanate dalle Autorità competenti relativamente alla tutela delle acque marine per garantire l'integrità delle risorse biologiche e marine e predisporre i mezzi previsti dal D.M. 20.05.1982, pubblicato sulla G.U. 22.07.1982, dandone comunicazione a questa Sezione Idrocarburi ed all'Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Sarà cura di codesta Società notificare al Direttore dei Lavori incaricato il contenuto della presente ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di sua competenza, con obbligo per quest'ultimo di inoltrare a quest'Ufficio nota di conferma per avvenuta notifica e di assicurazione di adempimento.



La mancata osservanza delle norme di Polizia Mineraria di cui ai DD.PP.RR. n.128/1959 e n.886/1979, al D.Lgs. n.624/1996 ed al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. in quanto applicabile, comporta l'applicazione delle sanzioni indicate ai titoli XVIII, VII e V delle leggi di sicurezza mineraria, di quelle derivanti dalla normativa generale vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute delle maestranze addette, oltre, ovviamente, quelle derivanti da altre normative dello Stato italiano in quanto applicabili.

La presente autorizzazione potrà essere revocata o sospesa in caso di pericoli od inadempienze gravi, ferma restante l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in casi di sua inosservanza.

Detta autorizzazione resta comunque subordinata alla validità delle annotazioni di sicurezza emanate in ottemperanza del disposto ex art.40 del D.P.R. n. 886/1979 e del certificato di classe rilasciato per il serbatoio galleggiante de qua.

LF/

H. DIRIGENTE
(Ing. Salvatore Carbone)



MODULARIO
IND. E COMM. 40Min. Industria, Commercio e Artigianato
RAGIONERIA CENTRALE

24 FEB 1984

N. 580

MINIERE
566
13 MAR. 1984

Il Ministro

REGISTRATO alla CORTE dei CONTI

Add. 14 APR 1984

dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

di concerto con **E. 3** Ind. e Comm. 219

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

e con

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI



VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modi-
ficazioni;

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

VISTA la legge 21 dicembre 1961, n. 1501, modificata

con legge 1 dicembre 1981, n. 692;

VISTA la L. 31-12-1982 n. 979;

VISTO l'art. 7 lettera m) del D.P.R. 30 giugno 1972,
n. 748;

VISTO il regolamento ministeriale 30 novembre 1973,
previsto dal citato D.P.R. n. 748;

VISTO il D.M. 29 settembre 1967, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 78 del 25 marzo 1968, con il quale è stato
approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e
di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarbu-
ri liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana, ai sensi dell'art. 40 della citata legge

n. 613;

Ta

./.

- 2 -

VISTO il D.I. 17.9.1977 con il quale alla Società SEAGULL EXPLORATION ITALY S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto con la sigla "C.R80.SE" della superficie di ha 16.005 (sedicimilacinque), ubicato nel Canale di Sicilia nell'ambito della zona "C";

VISTI i DD.II. 18 maggio 1981, 25 settembre 1981, 27 luglio 1982 e 30 novembre 1982, con i quali sono state trasferite quote della titolarità del suddetto permesso, talchè la partecipazione al permesso stesso risultava essere la seguente:

MONTECATINI EDISON S.p.A.	30%
AGIP S.p.A.	30%
CANADA NORTHWEST ITALIANA S.p.A.	20%
ELF ITALIANA S.p.A.	10%
ESPLORAZIONE ONSHORE-OFFSHORE	10%

VISTO il D.I. 11 maggio 1983 con il quale la quota del 10% della titolarità del permesso stesso attribuita alla Soc. ESPLORAZIONE ONSHORE-OFFSHORE ITALIA S.p.A. è stata intestata alla Soc. PETROMARINE ITALIA S.p.A., a seguito del cambiamento della denominazione sociale della Società;

VISTO il D.I. 2 dicembre 1983 con il quale, a decorrere dalla data del 31 maggio 1983, la quota del 30% della titolarità del permesso in questione è stata trasferita dalla Soc. MONTECATINI EDISON S.p.A. alla Soc. IDROCARBURI CANALE DI SICILIA, per cui le quote di partecipazione al permesso stesso sono così stabilite:

IDROCARBURI CANALE DI SICILIA	30%
AGIP S.p.A.	30%
CANADA NORTHWEST ITALIANA S.p.A.	20%

./.

Ministero Fed. Via Commerciale 28 - Segretario Segretario

- 3 -

ELF ITALIANA S.p.A. 10%

PETROMARINE ITALIA S.p.A. 10%

e contemporaneamente il permesso stesso è stato prorogato per la durata di anni tre, a decorrere dalla data del 17 settembre 1983;

VISTO il D.I. 28 dicembre 1982, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 1983 reg. 2.I.C. fog. 336, con il quale alle Soc. MONTECATINI EDISON S.p.A., AGIP S.p.A., CANADA NORTHWEST ITALIANA S.p.A., PETROMARINE ITALIA S.p.A., ELF ITALIANA S.p.A., è stata accordata per la durata di anni trenta la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla "C.C5.ME" ubicata nel CANALE DI SICILIA, nell'ambito della zona "C", dell'estensione di ha 9.099, con l'obbligo per le Socc. contitolari di adeguare il programma di sviluppo presentato, alle risultanze della ricerca nel contiguo permesso "C.R80.SE" nel quale deborda il giacimento "VEGA";

VISTO il D.I. 6 dicembre 1983 registrato alla Corte dei conti il 26 GEN. 1984 reg. 1 I.C. fog. 232 con il quale a decorrere dalla data del 31 maggio 1983 la quota del 30% della titolarità della concessione "C.C5.ME" è stata trasferita dalla Soc. MONTECATINI EDISON S.p.A., alla Soc. IDROCARBURI CANALE DI SICILIA;

CONSIDERATO che il pozzo "VEGA 3" perforato nell'ambito del permesso "C.R80.SE" è risultato produttivo ad olio;

VISTO il rapporto in data 6 aprile 1983 con il quale l'Ingegnere Capo della Sezione di Napoli dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi ha confermato - a seguito dell'esito positivo del sondaggio del predetto pozzo "VEGA 3" - che il giacimento VEGA, oggetto della suddetta concessione "C.C5.ME", si estende verso SUD nel permesso "C.R80.SE", ravvisando l'opportunità che le Società contitolari presentino un unico programma

./.

di sviluppo del giacimento;

VISTA la nota ministeriale n. 391836 del 26 aprile 1983 con la quale sono state invitate le Società contitolari a presentare domanda di concessione e contemporaneamente di unificazione con la concessione "C.C5.ME";

VISTE le istanze in data 2 giugno 1983 con le quali le Società contitolari hanno chiesto il conferimento di concessione di coltivazione di parte dell'area, pari ad ha 9.381, del suddetto permesso di ricerca e contemporaneamente l'unificazione di un unico titolo minerario di tale conferenza concessione con la concessione "C.C5.ME" di ha 9.099;

VISTA la nota in data 26.9.1983 con la quale le Società IDROCARBURI CANALE DI SICILIA, AGIP S.p.A., CANADA NORTHWEST, ELF ITALIANA S.p.A., PETROMARINE ITALIA S.p.A., hanno modificato la sigla da "d C.C ME" a "d C.C IS";

RITENUTO che le Società contitolari hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso "C.R80.SE";

VISTO il programma di sviluppo unitario presentato dalle richiedenti per consentire una razionale coltivazione del campo "VEGA", che integra e sostituisce quello presentato per la concessione "C.C5.ME";

VISTO il rapporto in data 25 giugno 1983 n. 3621 con il quale l'Ingegnere Capo della Sezione di Napoli dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle due istanze sopracitate;

VISTO il parere del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi, nella seduta del 22 settembre 1983, favorevole al conferimento alle Società contitolari della concessione su una superficie di ha 9.381 nell'ambito del permesso "C.R80.SE", ed alla contestuale unificazione di detta divenenda concessione con la concessione "C.C5.ME", per un'area complessiva di ha 18.480 (diciot

- 5 -

tomilaquattrocentoottanta), con la raccomandazione per le medesime di adottare misure di sicurezza idonee alla prevenzione di sinistri, qualora operazioni di produzione e perforazione, dovessero essere svolte contemporaneamente;

CONSIDERATO che le Società contitolari hanno le medesime quote di partecipazione sui titoli minerari da unificare;

CONSIDERATO che l'unificazione dei due titoli minerari insistenti su un unico giacimento consentirà la semplificazione dei problemi di natura tecnico-amministrativa connessi all'esercizio di coltivazione e darà all'amministrazione la possibilità di esercitare un più efficace controllo tecnico nelle varie fasi di coltivazione;

D E C R E T A :

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto alle Società IDROCARBURI CANALE DI SICILIA (c.f.n.06263580158) con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, AGIP S.p.A. (c.f. n. 00464580588) con sede in Roma P.le E. Mattei n. 1, CAP 00144, CANADA NORTHWEST ITALIANA S.p.A. (c.f. n. 01867140152) con sede in Roma Via Archimede n. 10, CAP 00197, ELF ITALIANA S.p.A. (c.f.n. 00446290587) con sede in Roma Largo Lorenzo Mossa, , PETROMARINE ITALIA S.p.A. (c.f. n. 03999850583) con sede in Roma Lungotevere Mellini n. 44, CAP 00193, è accordata in concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi l'area di ha 9.381, ricadente nel permesso "C.R80.SE", che contestualmente viene unificata con l'area della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "C.C5.ME" di ha 9.099 in titolo alle medesime Società, con identiche quote di partecipazione.

./.

- 6 -

Art. 2 - La nuova concessione risultante dall'unificazione dei due titoli minerari è contraddistinta dalla sigla "C.C6. IS" ubicata nel Canale di Sicilia nell'ambito della zona "C".

Le quote di titolarità della concessione sono, pertanto così stabilite:

IDROCARBURI CANALE DI SICILIA S.p.A.	30%
AGIP S.p.A.	30%
CANADA NORTHWEST ITALIANA S.p.A.	20%
ELF ITALIANA S.p.A.	10%
PETROMARINE ITALIA S.p.A.	10%

La Società IDROCARBURI CANALE DI SICILIA, designata a rappresentare le contitolari, elegge domicilio speciale presso la propria base operativa di Siracusa, Viale Teracati n. 102.

Art. 3 - Per effetto dell'unificazione di cui all'art. 1 cessa di avere vigore il D.I. elencato nelle premesse, relativo alla singola concessione "C.C5.ME".

Art. 4 - L'area della concessione risultante dall'unificazione ed avente l'estensione di ha 18.480 (diciottomilaquattrocentottanta) è delimitata con linea nera continua riportata sul foglio n. 917/M della Carta Nautica dell'Istituto Idrografico della Marina alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto e passante per i vertici sotto elencati con le relative coordinate geografiche:

./.

Ministero dell'Industria del Commercio del Mezzogiorno e delle Regioni - Roma

- 7 -

Vertici	Longitudine E (Greenwich)		Latitudine N	
a	14°	35'	36°	38'
b	14°	37'	36°	38'
c	14°	37'	36°	37'
d	14°	38'	36°	37'
e	14°	38'	36°	36'
f	14°	40'	36°	36'
g	14°	40'	36°	35'
h	14°	39'	36°	35'
i	14°	39'	36°	34'
l	14°	38'	36°	34'
m	14°	38'	36°	33'
n	14°	42'	36°	33'
o	14°	42'	36°	29'
p	14°	35'	36°	29'
q	14°	35'	36°	30'
r	14°	33'	36°	30'
s	14°	33'	36°	31'
t	14°	31'	36°	31'
u	14°	31'	36°	35'
v	14°	32'	36°	35'
z	14°	32'	36°	36'
a'	14°	34'	36°	36'
b'	14°	34'	36°	37'
c'	14°	35'	36°	37'

./.

- 8 -

Art. 5 - La concessione come sopra unificata scadrà il 28 dicembre 2012.

Art. 6 - La presente concessione è accordata alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con D.M. 29 settembre 1967, nelle premesse citate.

Art. 7 - Le Società sono tenute a corrispondere allo Stato a decorrere dalla data del presente decreto, il canone annuo anticipato di L. 40 per ettaro dell'area compresa nella concessione e complessivamente di L. 739.200 (settecentotrentanovemiladuecento); in caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 8 - Le Società concessionarie devono:

a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto;

b) adottare le misure di sicurezza idonee alla prevenzione di sinistri, qualora operazioni di produzione e di esplorazione dovessero essere svolte contemporaneamente;

c) corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto, in natura o in valore, calcolata secondo le modalità stabilite dal disciplinare tipo di cui all'art. 3. In caso di corrispondenza in natura di detta aliquota, le concessionarie sono tenute a facilitare, in ogni debito modo, il prelievo ed il trasporto del prodotto di spettanza dello Stato da parte dell'Ente gestore di cui all'art. 37 della legge 21 luglio 1967, n. 613 anche fornendo a tal fine le necessarie notizie sugli impianti di raccolta e trasporto;

./.

d) far pervenire all'amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del Registro di Ragusa, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari;

e) corrispondere allo Stato la tassa di concessione governativa prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641 e successive modificazioni;

Art. 9 - Le Società concessionarie sono tenute ad osservare ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme di cui al D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886 nelle premesse citate.

Le concessionarie sono tenute altresì ad osservare le prescrizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, le norme internazionali sulla navigazione in materia di prevenzione dell'inquinamento dell'aria, del fondo e del sottofondo marino.

Le concessionarie sono tenute infine all'osservanza di tutte le prescrizioni che potranno essere imposte ai fini della sicurezza delle lavorazioni dall'Ingegnere Capo della Sezione di Napoli nonché all'osservanza delle prescrizioni che potranno essere imposte dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni dello Stato interessate, in applicazione del terzo comma dell'art.2 della legge 21 luglio 1967, n.613 e ad osservare tutte le cautele, limiti e divieti che il Ministero della Marina Mercantile potrà stabilire ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 31.12.1982 nelle premesse citate.

Art. 10 - Le Società concessionarie sono tenute ad osservare, in particolare, le seguenti prescrizioni:

./.

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Integrazione, seguito dalla nota del
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

- 1) - nessuna variazione potrà essere apportata al programma presentato dalle richiedenti ed approvato con il presente decreto, senza la preventiva autorizzazione da parte delle Amministrazioni concedenti;
- 2) - ogni ulteriore fase di sviluppo dei lavori, non compresa in detto programma per impossibilità tecniche di previsione, è soggetta alla preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti, le quali si riservano di dettare al riguardo le proprie prescrizioni di competenza;
- 3) - le concessionarie si obbligano a malleverare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Art. 11 - A prescindere dalle sanzioni previste dal D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e da quanto disposto dall'art. 42 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e dall'art. 80 del disciplinare tipo, la mancata osservazione degli artt. 6 e 7 può costituire motivo di decadenza della concessione.

Art. 12 - La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e sarà consegnato alla Società Idrocarburi Canale di Sicilia tramite l'Ufficio del Registro di Ragusa.

Roma, li 17 FEB. 1984

IL MINISTRO DELLA
MARINA MERCANTILE

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PER COPIA CONFORME
AL PRIMO DIRIGENTE

IL MINISTRO DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI

RAGIONERIA CENTRALE
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Roma, li 27 FEB. 1984
Il Direttore della Ragioneria Centrale

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.



[Handwritten signature]
PER COPIA CONFORME
AL PRIMO DIRIGENTE
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]